



COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

Disciplinare dell'evento

ARTI E MESTIERI

Mostra Micologica del Capo di Sopra

Art.1 - FINALITA'

La Manifestazione denominata "Arti e Mestieri" è inserita nel programma della "Mostra Micologica del Capo di Sopra".

L'evento costituisce un importante strumento promozionale volto a sostenere le attività economiche e produttive artigianali, enogastronomiche e agroalimentare locali del territorio di Putifigari.

Art.2 – OGGETTO

Il presente Disciplinare regola l'organizzazione e lo svolgimento delle esposizioni dell'agro-alimentare, dell'artigianato, della hobbistica e delle Opere dell'Ingegno (OPI) e dei punti ristoro durante la manifestazione "Arti e Mestieri".

Il Comune potrà delegare l'organizzazione della manifestazione all'Associazione Turistica Pro Loco oppure ad una o più associazioni operanti nel territorio comunale

Le Associazioni delegate avranno il compito di coadiuvare gli Uffici comunali competenti nella gestione dell'evento, in particolare nell'analisi e nella regolamentazione dei diversi ambiti legati alla richiesta e gestione degli spazi di esposizione così come tutti gli altri ambiti che ruotano intorno alla manifestazione (allestimenti, aree, autorizzazioni, prodotti, esposizioni) e nella fase relativa ad accogliere o negare le varie richieste nel totale rispetto delle norme del presente Disciplinare e vigenti.

Art. 3 - CARATTERISTICHE

L'evento ha le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: annuale;
- N. posteggi: da definire annualmente
- Denominazione: "Arti e Mestieri"
- Periodicità: mese di novembre;
- Ubicazione: vie dell'abitato individuate annualmente dall'amministrazione comunale
- Orario esposizione: dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Art. 4 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare alla manifestazione operatori turistici, artigiani, operatori dell'agro-alimentare, imprenditori agricoli, OPI, hobbisti e associazioni operanti nel territorio comunale come sottoindicati:

1. Imprese produttive dell'agro-alimentare che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economica in ambito commerciale, iscritte alla Camera di Commercio o soggetti esercenti attività agricole di cui all'art. 2 del D.M. 20.11.2007, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs n. 228/2001;
2. Imprese produttive artigiane che svolgono attività artigianali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
3. Imprenditori agricoli esercenti attività agricole di cui all'art. 2 del D.M. 20.11.2007, in possesso dei requisiti previsti dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 228/2001;
4. Operatori dell'Ingegno (OPI) e hobbisti così come sotto definiti:
 - Hobbisti: persone fisiche, operatori non professionali, non in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, i quali vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e/o occasionale, cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili, merci di modico valore da loro stessi prodotte, derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici.
 - Operatori del proprio ingegno (OPI): persone fisiche che realizzano in modo non professionale, opere di modico valore di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D. lgs 114/1998, derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale e che sono il frutto della propria creatività e ingegno, a valenza artistica e/o innovativa, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici. È Operatore del Proprio Ingegno l'ideatore ed esecutore di oggetti d'uso artistici e/o innovativi che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati. L'Operatore del Proprio Ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione. L'Operatore

del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.

5. Associazioni operanti nel territorio del Comune di Putifigari che intendano promuovere le proprie iniziative statuarie e la raccolta di fondi per l'autofinanziamento.

Gli spazi espositivi verranno assegnati con le seguenti priorità:

- 1) area geografica di provenienza: territorio comunale di Putifigari
- 2) area geografica di provenienza: territorio comunale paesi limitrofi (area COROS);
- 3) area geografica di provenienza: territorio regionale;
- 4) a parità delle condizioni di cui al punto 1) verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza di assegnazione dell'area.

Si applicano trattandosi di attività esercitata in occasioni di eventi temporanei le disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24. ¹

Potranno essere autorizzati all'esposizione, ai soli fini promozionali, Enti o Agenzia regionali (Agenzia Forestas, LAORE, ARGEA, Consorzi alimentari etc) e associazioni al fine di promuovere le proprie iniziative statuarie.

Art. 5 – PUNTI RISTORO - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEI²

L'attività di somministrazione all'interno della manifestazione è ammessa esclusivamente nei punti di ristoro stabiliti dall'organizzazione.

Gli operatori dei punti ristoro sono inviati ad offrire prodotti di qualità provenienti dal territorio comunale o regionale e a produrre piatti tipici locali.

Dovranno indicare nella domanda di partecipazione il menù offerto e il prezzo che intendono praticare al pubblico, che si impegnano inoltre ad esporre in modo chiaro e leggibile al pubblico.

E' fatto obbligo a coloro i quali si apprestino ad allestire spazi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, attenersi alle prescrizioni e alle regole emanate dalle autorità competenti in merito al decoro urbano, all'igiene e alla sicurezza alimentari dando particolare attenzione a prevenire pericoli di contaminazione alimentare secondo quanto previsto dal sistema HACCP.

Per la vendita di prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande, è necessario, ai sensi della legislazione vigente, presentare apposita SCIA o il modello F40 e i relativi allegati.

All'interno dei locali e negli spazi all'aperto dove si intendano preparare e somministrare alimenti si dovrà curare la pulizia costante dei locali e delle attrezzature utilizzate.

¹ Art. 51 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24: Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:

a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;

b) dei titolari di attività artigianali;

c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.

Art. 52 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24: Attività commerciali temporanee

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e dalle altre disposizioni vigenti, e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

² Art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 -Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti bevande:

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (rubricato: Segnalazione certificata di inizio attività - Scia), e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Si dovrà operare anche una adeguata e corretta raccolta e conferimento delle differenti frazioni di rifiuti all'interno degli spazi, incluso il discreto occultamento di contenitori pieni in attesa di ritiro; è obbligatorio per tutti i partecipanti effettuare la raccolta differenziata attenendosi ai regolamenti comunali; ogni spazio si dovrà dotare di appositi contenitori per la spazzatura e di stoviglie.

I singoli operatori sono responsabili degli eventuali danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata e/o a persone nell'espletamento della loro attività.

Il Comune stabilirà il numero massimo degli esercizi temporanei di somministrazione consentiti all'interno della manifestazione, che verranno assegnati con priorità ai soggetti esercenti le seguenti attività, ubicate nel territorio comunale:

1. titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. n.5/2006 (bar e ristoranti)
2. titolari di esercizi di vicinato ai sensi della L.R. n. 6/2006 per il settore alimentare;
3. titolari di attività di commercio/somministrazione su area pubblica ai sensi della L.R. n. 5/2006 per il settore alimentare;
4. titolari di attività artigianali nel settore alimentare;
5. associazioni operanti nel territorio comunale.

Tutti coloro che effettueranno la somministrazione di preparati a base di carne cotta dovranno rispettare le vigenti disposizioni in materia di macellazione degli animali e le regole di tracciabilità delle carni e delle preparazioni a base di carne.

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI

Per partecipare alla manifestazione i soggetti interessati ad ottenere uno spazio espositivo, dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo di iscrizione dove si dichiara:

1. complete generalità e la residenza;
2. codice fiscale;
3. estremi del documento d'identità;
4. tipo di prodotti che si intende porre in vendita e/o menù in caso dei punti ristoro;
5. dichiarazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 4 e 5 del presente disciplinare;
5. accettazione esplicita del presente disciplinare che regola la manifestazione "Arte e Mestieri".

L'istanza di partecipazione compilata in ogni sua parte, potrà essere sottoscritta di fronte al dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del giorno lunedì 20 novembre 2023 e dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione Arti e Mestieri – Edizione 2023".

La trasmissione dell'istanza di partecipazione potrà avvenire in una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.putifigari@legalmail.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione Arti e Mestieri 2023".
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Putifigari sito in Piazza dei Boyl n. 9 a Putifigari;
- a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: Comune di Putifigari – Piazza dei Boyl n. 9 - 07040 Putifigari, con indicazione, all'esterno del plico, del mittente e del seguente oggetto: "Istanza di partecipazione Arti e Mestieri 2023".

Le istanze presentate in difformità a quanto sopra indicato o pervenute oltre i termini stabiliti non saranno accolte.

Saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione fino ad un numero massimo consentito dagli spazi e secondo le modalità e priorità previste dal presente disciplinare per l'assegnazione degli spazi pubblici.

Sarà cura dell'Organizzazione stilare apposito elenco in ordine ai titoli di priorità sopra menzionati e comunicare l'inserimento del richiedente nel circuito della manifestazione.

Le aree saranno assegnate direttamente nel medesimo giorno della manifestazione.

Art. 7 – CARATTERISTICHE SPAZI E OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ESPOSITORI

L'assegnazione degli spazi per l'esposizione all'interno della manifestazione è di esclusiva discrezione dell'organizzazione in conformità della tematica della manifestazione e dei prodotti esposti.

Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del luogo e dello spazio assegnato.

Lo spazio espositivo assegnato all'espositore non potrà essere sostituito o alterato nella configurazione e nelle caratteristiche da parte dell'espositore, che sarà responsabile unico per danni subiti a persone e/o cose nei locali e/o aree assegnate.

Gli allestimenti e i relativi impianti che l'espositore porterà, dovranno rispettare le norme antinfortunistiche e di prevenzione incendio. Il mancato rispetto di queste norme e, in generale qualsiasi danno a cose e/o persone derivane da allestimenti e materiali portati dall'espositore, con o senza autorizzazione, sarà di sua completa ed esclusiva responsabilità.

E' fatto assoluto divieto di allestire propri stand/spazi espositivi senza il consenso dell'Organizzazione.

Ai titolari degli spazi è fatto obbligo di:

- allestire gli spazi espositivi, di vendita e di somministrazione, in linea con i principi e gli obiettivi della manifestazione e con strutture di copertura non deteriorare o fatiscenti ma possibilmente di colore chiaro e con addobbi che richiamino i colori dell'autunno. Utilizzare nell'allestimento dello spazio assegnato gazebi, stand o espositori i cui materiali che non siano in contrasto con il paesaggio urbano tipico di Putifigari. I colori delle tende parasole, dei teli, gazebo e stand deve essere bianco o comunque chiaro, gli spazi vanno abbelliti con decorazioni o simili;
- presentarsi per l'allestimento dello spazio espositivo entro le ore 08:00 del giorno di apertura e non abbandonare l'area assegnata prima dell'orario di chiusura dell'evento, salvo cause di forza maggiore non prevedibili da comunicare all'organizzazione;
- allestire e conservare gli spazi espositivi, di vendita e di somministrazione, ordinati e decorosi, anche occultando eventuali contenitori, compresi quelli dei rifiuti, per evitare che siano visibili al pubblico;
- proteggere, in modo idoneo, il suolo pubblico dallo sporco derivante dalla preparazione e/o somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- pulire, a fine manifestazioni, gli spazi espositivi, di vendita e di somministrazione, direttamente occupati e quelli immediatamente limitrofi, che devono essere lasciate in perfetto ordine;
- non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
- non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi e non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche nonché alle disposizioni del presente Discipinare e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali.

L'espositore che metterà in vendita i propri prodotti, dovrà:

- adempiere a tutto quanto previsto dalle normative vigenti in materia di commercializzazione dei diversi tipi di prodotto;
- portare con sé i permessi e le autorizzazioni per la vendita temporanea o periodica di cui vi sia necessità;
- aver con sé statuti, registrazioni e certificazioni che attestino la propria natura giuridica (cooperative sociali, aziende agricole, associazioni ecc.).

L'Amministrazione Comunale e le Associazioni organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuale vendita con modalità improprie o illegali, non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo all'espositore inadempiente e si rivarrà sull'espositore nel caso tali sanzioni, derivanti da fatti a lui non imputabili, dovessero essere comminate direttamente all'Organizzazione, o danneggi l'immagine della manifestazione.

Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

Art. 8 - RESPONSABILITA' - SANZIONI E CONTROLLI

Non sarà consentito allestire uno spazio espositivo e/o un punto di ristoro/degustazione, occupare il suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale o dell'Organizzazione.

Con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni subiti da persone e/o da cose nei locali e/o aree assegnate, esonerando totalmente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione.

Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

L'Ente non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o ragione.

Le esposizioni/vendite, sia in locali privati che su suolo pubblico, sono soggette all'attività di controllo dell'Amministrazione che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare.

Tutte le violazioni al presente Disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a seconda della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nel caso di gravi violazioni è disposto l'allontanamento immediato, fatte salve le ulteriori azioni presso le autorità competenti.

Nel caso di reiterate violazioni alle stesse, può essere disposta l'esclusione permanente dalla manifestazione.

Art. 10 -NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente Disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente Disciplinare sarà pubblicato sul sito del Comune di Putifigari.